

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 2439 DEL 29/12/2025

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 13 del 26/02/2024

Assume le funzioni di Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria U.L.S.S. n. 7 Pedemontana il Direttore Amministrativo dott.ssa Michela Conte, delegato dal Direttore Generale dott. Carlo Bramezza come da delibera n. 603 del 23/3/2024

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO f.f. dr. FRANCO BASSAN

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI dott. EDDI FREZZA

OGGETTO: APPROVAZIONE CONTRATTO DI COMODATO A TITOLO GRATUITO DELL'IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN PIAZZA DEI TERZI N. 1 A CHIUPPANO (VI) DA DESTINARE A CENTRO DI MEDICINA GENERALE DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA.

per IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott.ssa Michela Conte

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Il Direttore dell'Unità Operativa Complessa Servizi Tecnici e Patrimoniali, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to ing. Daniele Panizzo

Il Direttore dell'Unità Operativa Complessa Servizi Tecnici e Patrimoniali riferisce quanto segue.

Premesso che:

- il Comune di Chiuppano (VI) è proprietario dell'immobile sito in Piazza dei Terzi n.1, catastalmente individuato al foglio n.2, mappale n.3299 del catasto Fabbricati del Comune di Chiuppano;
- l'Azienda ULSS 7 Pedemontana, tramite deliberazione n.666 del 08/05/2019 ha approvato un primo contratto di comodato per avviare l'attività della Medicina di Gruppo Integrata "Salus" in accordo con il Comune di Chiuppano, il quale si rendeva disponibile a concedere i locali del sopracitato immobile;
- l'Azienda ULSS 7 Pedemontana e il Comune di Chiuppano, ritenendo che il servizio sanitario prestato dalla Medicina di Gruppo Integrata costituisca un interesse collettivo, negli anni hanno sempre rinnovato il comodato;
- l'ultima convenzione è scaduta ad Aprile 2024 e, pur in assenza di un formale accordo, l'ULSS7 ha comunque continuato ad usufruire dei predetti locali per lo svolgimento del servizio di Medicina di Gruppo Integrata;
- l'ULSS7 con nota protocollo n. 4152 del 26/01/2025, facendo riferimento all'incontro tenutosi tra il Direttore dei Servizi Socio Sanitari e il sindaco di Chiuppano, ha richiesto la possibilità di rinnovare l'accordo tramite contratto di comodato allegando altresì una bozza di comodato;
- con nota pec del 27/02/2025 (protocollo Ulss7 n. 19055 del 27/02/2025) il Comune di Chiuppano ha inviato una stima presunta dei costi per la gestione dei locali in questione per un totale annuo pari a €15.000,00;
- al fine di definire i rapporti per l'utilizzo dei locali in parola è stato, pertanto, predisposto uno schema di comodato disciplinante gli impegni che l'Azienda ULSS7 Pedemontana (Comodatario) e il Comune di Chiuppano (Comodante) hanno condiviso, anche per le vie brevi, il quale è costituito dai seguenti elementi essenziali:
 - o locali ubicati all'interno dell'immobile situato a Chiuppano (VI) in via Piazza dei Terzi n.1 catastalmente identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Chiuppano, Foglio 2, Mappale 3299;
 - o durata del contratto: anni 2 (due) decorrenti dalla data di sottoscrizione;
 - o oneri a carico del comodatario:
 - l'eventuale installazione e attivazione di dispositivi elettronici o informatici, le connessioni Internet e telefoniche;
 - le spese di manutenzione ordinaria;
 - tutte le riparazioni dovute a un non corretto utilizzo dei locali o delle loro componenti, indipendentemente dal fatto che esse possano configurarsi come manutenzione ordinaria o straordinaria;
 - tutte le incombenze e le spese relative alla pulizia dei locali e allo smaltimento dei rifiuti sanitari;
 - tutte le spese relative a: utenze (energia elettrica, riscaldamento, acqua e depurazione rifiuti, smaltimento rifiuti urbani), afferenti i locali oggetto del presente accordo; a tal riguardo le spese vengono stimate in via preventiva in un importo annuale complessivo di

€ 15.000,00 (quindicimila/00), che verrà liquidato in due rate semestrali di Euro 7.500,00 ciascuna entro il 31 del mese di Luglio e il 31 del mese di dicembre, previa rendicontazione trasmessa da parte del comodante con relative pezze giustificative;

- il 50% delle spese relative alla registrazione del presente atto che verrà registrato dal Comodante.

Per quanto sopra riportato, il Direttore dell'Unità Operativa Complessa Servizi Tecnici e Patrimoniali propone, pertanto, di:

1. approvare, nel testo allegato al presente provvedimento e di cui costituisce parte integrante, lo schema di comodato, tra il Comune di Chiuppano (VI) (Comodante) e l'Azienda ULSS n. 7 Pedemontana (Comodatario), per l'utilizzo dei locali siti presso l'immobile di proprietà comunale sito in Piazza dei Terzi n.1 a Chiuppano, costituito dai seguenti elementi essenziali:
 - o locali ubicati all'interno dell'immobile situato a Chiuppano (VI) in via Piazza dei Terzi n.1 catastalmente identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Chiuppano, Foglio 2, Mappale 3299;
 - o durata del contratto: anni 2 (due) decorrenti dalla data di sottoscrizione;
 - o oneri a carico del comodatario:
 - l'eventuale installazione e attivazione di dispositivi elettronici o informatici, le connessioni Internet e telefoniche;
 - le spese di manutenzione ordinaria;
 - tutte le riparazioni dovute a un non corretto utilizzo dei locali o delle loro componenti, indipendentemente dal fatto che esse possano configurarsi come manutenzione ordinaria o straordinaria;
 - tutte le incombenze e le spese relative alla pulizia dei locali e allo smaltimento dei rifiuti sanitari;
 - tutte le spese relative a: utenze (energia elettrica, riscaldamento, acqua e depurazione rifiuti, smaltimento rifiuti urbani), afferenti i locali oggetto del presente accordo; a tal riguardo le spese vengono stimate in via preventiva in un importo annuale complessivo di € 15.000,00 (quindicimila/00), che verrà liquidato in due rate semestrali di Euro 7.500,00 ciascuna entro il 31 del mese di luglio e il 31 del mese di dicembre, previa rendicontazione trasmessa da parte del comodante con relative pezze giustificative;
 - il 50% delle spese relative alla registrazione del presente atto che verrà registrato dal Comodante.
2. dare atto che si provvederà al rimborso delle spese sostenute per l'utilizzo degli spazi ad uso esclusivo dell'Azienda Ulss 7 Pedemontana, per le quali è stato già rilevato il debito nei confronti dello stesso Comune, negli esercizi di competenza come di seguito indicato:
 - € 8.000,00 per il periodo aprile-dicembre 2024, come rimanenza dell'ammontare annuo complessivo di € 12.000,00 giusta delibera del Direttore Generale n. 666 del 08/05/2019;
 - € 12.000,00 per l'anno 2025;
3. dare atto che la spesa per il rinnovo del contratto di comodato è stimata in € 15.000,00 annui per le annualità 2026 e 2027, fatto salvo eventuale conguaglio a fronte delle pezze giustificative che saranno fornite dal Comune di Chiuppano, e che saranno liquidate secondo le modalità meglio specificate in premessa;

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Dato atto che il responsabile del Servizio competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e

regolamentare;

Vista l'attestazione in merito all'assumibilità della spesa proposta, sottoscritta dal titolare del budget;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari, per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

1. di approvare, nel testo allegato al presente provvedimento e di cui costituisce parte integrante, lo schema di comodato, tra il Comune di Chiuppano (VI) (Comodante) e l'Azienda ULSS n. 7 Pedemontana (Comodatario), per l'utilizzo dei locali siti presso l'immobile di proprietà comunale sito in Piazza dei Terzi n.1 a Chiuppano, costituito dai seguenti elementi essenziali:
 - locali ubicati all'interno dell'immobile situato a Chiuppano (VI) in via Piazza dei Terzi n.1 catastalmente identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Chiuppano, Foglio 2, Mappale 3299;
 - durata del contratto: anni 2 (due) decorrenti dalla data di sottoscrizione;
 - oneri a carico del comodatario:
 - l'eventuale installazione e attivazione di dispositivi elettronici o informatici, le connessioni Internet e telefoniche;
 - le spese di manutenzione ordinaria;
 - tutte le riparazioni dovute a un non corretto utilizzo dei locali o delle loro componenti, indipendentemente dal fatto che esse possano configurarsi come manutenzione ordinaria o straordinaria;
 - tutte le incombenze e le spese relative alla pulizia dei locali e allo smaltimento dei rifiuti sanitari;
 - tutte le spese relative a: utenze (energia elettrica, riscaldamento, acqua e depurazione rifiuti, smaltimento rifiuti urbani), afferenti i locali oggetto del presente accordo; a tal riguardo le spese vengono stimate in via preventiva in un importo annuale complessivo di € 15.000,00 (quindicimila/00), che verrà liquidato in due rate semestrali di Euro 7.500,00 ciascuna entro il 31 del mese di luglio e il 31 del mese di dicembre, previa rendicontazione trasmessa da parte del comodante con relative pezze giustificative;
 - il 50% delle spese relative alla registrazione del presente atto che verrà registrato dal Comodante;
2. di dare atto che si provvederà al rimborso delle spese sostenute per l'utilizzo degli spazi ad uso esclusivo dell'Azienda Ulss 7 Pedemontana, per le quali è stato già rilevato il debito nei confronti dello stesso Comune, negli esercizi di competenza come di seguito indicato:
 - € 8.000,00 per il periodo aprile-dicembre 2024, come rimanenza dell'ammontare annuo complessivo di € 12.000,00 giusta delibera del Direttore Generale n. 666 del 08/05/2019;
 - € 12.000,00 per l'anno 2025;
3. di dare atto che la spesa per il rinnovo del contratto di comodato è stimata in € 15.000,00 annui per le annualità 2026 e 2027, fatto salvo eventuale conguaglio a fronte delle pezze giustificative che saranno fornite dal Comune di Chiuppano, e che saranno liquidate secondo le modalità meglio specificate in premessa;

4. di dare atto che la spesa complessiva presunta del presente per rimborso delle utenze intestate al Comune di Chiuppano per l'utilizzo di spazi ad uso esclusivo dell'Azienda Ulss 7 Pedemontana, è di € 50.000,00 e trova copertura finanziaria come segue:

BILANCIO	PRG	CONTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
2025	5013	PDA130001	FT. RIC. DEBITI VERSO COMUNI	8.000,00
2025	413	BA2550000	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	12.000,00
2026	413	BA2550000	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	15.000,00
2027	413	BA2550000	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	15.000,00

5. di incaricare l'UO proponente di pubblicare la presente deliberazione nella sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi degli artt. 23 e 37 del D. Lgs. 33/2013 e della L. 190/2012;
6. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale, e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 27/07/2022.

CONTRATTO DI COMODATO

Rep n° del

**A TITOLO GRATUITO DELL'IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE
SITO IN PIAZZA DEI TERZI N. 1 IN COMUNE DI CHIUPPANO, DA
DESTINARE A CENTRO DI MEDICINA GENERALE DELL'AZIENDA
ULSS 7 PEDEMONTANA**

FRA

- **COMUNE DI CHIUPPANO**, con sede in Chiuppano (VI), Piazza S. Daniele, n. 1,
codice fiscale e Partita I.V.A. n. 00336090246, rappresentato dal Sindaco e legale
rappresentante, avv. Andrea Segalla nato a Thiene (VI) il giorno 4 maggio 1980,
Codice Fiscale SGLNDR80E04L157Z, domiciliato per la carica presso la sede
municipale di cui sopra,
di seguito denominato anche semplicemente “Comodante”;

E

- **AZIENDA ULSS N. 7 PEDEMONTANA**, con sede in Bassano del Grappa (VI),
Via dei Lotti n. 40, codice fiscale e Partita IVA n. 00913439245, rappresentata dal
Direttore Generale e legale rappresentante, dott. Carlo Bramezza, nato a Treviso (TV)
il giorno 4 maggio 1967, Codice Fiscale BRMCRL67E04L407D, domiciliato per la
carica presso la sede aziendale di cui sopra,
in forza di incarico di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 26 del
26 febbraio 2021 e successiva proroga di cui al Decreto n. 13 del 26 febbraio 2024,
di seguito denominata anche semplicemente “Comodatario”.

Premesso:

- che il Comune di Chiuppano è proprietario dell'immobile sito in Comune di
Chiuppano, Piazza dei Terzi, n. 1, catastalmente individuato al Foglio n. 2 m.n. 3299
del Catasto Fabbricati del Comune di Chiuppano;

- che nell'ambito di una politica socio sanitaria territoriale il predetto immobile è stato

individuato quale sede di un centro di medicina generale al fine di offrire un servizio

assistenziale a favore di più Comuni limitrofi;

- che l'Azienda Ulss n. 7 Pedemontana ed il Comune di Chiuppano, come sopra

rappresentate, ritengono che il servizio sanitario prestato da una Medicina di Gruppo

sia di interesse collettivo, sia per quanto concerne i contenuti dell'attività offerta sia

per quanto riguarda gli orari di apertura del servizio sanitario di cui trattasi;

- che il Comune di Chiuppano, anche nell'interesse dei Comuni di Caltrano, Carrè, e

Cogollo del Cengio, è disponibile a concedere in comodato d'uso gratuito all'Azienda

Ulss n. 7 Pedemontana una parte del predetto immobile per l'esercizio di attività di

Medicina di Gruppo;

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1) PREMESSE

Le Parti riconoscono la premessa narrativa come parte integrante del presente contratto.

Art. 2) OGGETTO E FINALITÀ

Il Comune di Chiuppano, come sopra rappresentato, concede in comodato d'uso gratuito all'Azienda Ulss n. 7 Pedemontana, che come sopra rappresentata accetta, dei

locali, con gli annessi accessori e relative parti comuni, facenti parte di un più ampio

fabbricato sito in Comune di Chiuppano in Piazza dei Terzi, n. 1, catastalmente

identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Chiuppano, Foglio 2,

m.n. 3299, e di cui alla planimetria allegata al presente atto per formarne parte

integrante e sostanziale.

Art. 3) DESTINAZIONE ED UTILIZZO

1) I locali vengono concessi per essere destinati ad attività di Medicina di Gruppo e

dovranno essere utilizzati esclusivamente per le attività e finalità proprie della stessa.

2) Il Comodatario si impegna a non destinare l'immobile concesso ad usi diversi da quelli stabiliti se non dietro esplicito consenso scritto del Comodante. La richiesta di cambio di destinazione ed il relativo consenso dovranno essere redatti in forma scritta.

3) Nel caso in cui la destinazione convenuta venisse mutata per fatto del Comodatario tale comportamento sarà considerato come fatto risolutivo del contratto con immediata restituzione dei locali, oltre al risarcimento del danno.

Art. 4) DURATA

Il presente comodato avrà la durata di anni 2 (due) con decorrenza dalla data di sottoscrizione.

Art. 5) LOCALI

1) Il Comodatario dichiara di aver visionato i locali e di accettarli nello stato di fatto in cui essi si trovano al momento della sottoscrizione del presente contratto.

2) Il Comodante dichiara la presenza di tutti gli impianti (elettrici, idraulici, ecc.) necessari allo svolgimento dell'attività, a tal riguardo prima dell'occupazione dei locali dovrà fornire al Comodatario la documentazione tecnica attestante la conformità degli impianti stessi alla normativa di legge.

3) Il Comodante prima dell'occupazione dei locali dovrà fornire al Comodatario il certificato di agibilità dei locali oggetto del comodato.

4) Alla scadenza del contratto, il Comodatario dovrà restituire l'immobile libero da cose e persone e con l'eventuale rimessione in pristino nello stato in cui questi lo ha ricevuto, oppure, con le eventuali migliorie/addizioni, come previsto all'art. 10). In ogni caso la riconsegna avverrà salvo il normale deperimento dovuto dall'uso.

Art. 6) DISCIPLINA DEL CONTRATTO

Le parti espressamente convengono che il presente contratto sia a titolo precario e gratuito, configurando gli estremi del contratto di comodato disciplinato, per tutto quanto non previsto nel presente atto, dalle norme degli artt. 1803-1812 del codice civile alle quali le parti si rimettono.

Art. 7) RECESSO DELLE PARTI E REVOCA

Le parti potranno esercitare il diritto di recesso dal contratto, con preavviso di almeno sei mesi, da comunicare per iscritto a mezzo PEC all'altra parte.

Art. 8) CUSTODIA

1) Il Comodatario assume in solido la custodia dei locali oggetto del presente atto ed esonera il Comodante da ogni e qualsivoglia responsabilità derivante dalle attività svolte nei locali e conseguenti alla custodia degli stessi, restandone inoltre responsabile ai sensi dell'art. 2051 del codice civile e liberando conseguentemente il Comodante.

2) Il Comodatario è costituito, con il ritiro delle chiavi, custode dei locali concessi in comodato e dovrà mantenerli con la diligenza del buon padre di famiglia.

Art. 9) DANNI E RESPONSABILITÀ

1) Il Comodatario si impegna formalmente ad adottare nello svolgimento della sua attività tutte le misure e accorgimenti a tutela della pubblica e privata incolumità e ad assumersi ogni e qualsivoglia responsabilità verso terzi, per danni a persone, animali o cose, derivanti dall'uso del bene in oggetto.

2) Sottoscrivendo il presente atto le parti convengono che il Comodante è esonerato da ogni e qualsivoglia responsabilità relativa all'uso dei locali.

3) Il Comodatario, provvederà ad inserire l'immobile nella propria polizza All Risks (contro l'incendio del fabbricato e di responsabilità civile) per eventuali danni

causati da parte dell'immobile stesso a terzi.

Art. 10) MIGLIORIE

- 1) I locali vengono dati in uso nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.
- 2) Eventuali contestazioni circa lo stato manutentivo dei locali dovranno essere improrogabilmente sollevate in sede di sottoscrizione del presente contratto.
- 3) Eventuali lavori edilizi interni richiesti dal Comodatario devono ottenere la preventiva autorizzazione del Comodante e saranno eseguiti dal Comodatario a totale suo carico, previo ottenimento delle necessarie concessioni e/o autorizzazioni.
- 4) I miglioramenti di qualsiasi specie apportati dal Comodatario restano a totale beneficio del Comodante, senza che lo stesso possa vantare diritto a compenso alcuno per le eventuali modificazioni e addizioni, anche se autorizzate.
- 5) Alla scadenza, o al momento dell'esecutività del recesso o della risoluzione, i locali dovranno essere restituiti al Comodante nelle medesime condizioni nelle quali sono stati consegnati.

Art. 11) ONERI E SPESE A CARICO DEL COMODATARIO

Sono a carico del Comodatario, senza che ciò possa essere considerato corrispettivo per il presente comodato:

- a) l'eventuale installazione e attivazione di dispositivi elettronici o informatici, le connessioni internet e telefoniche;
- b) le spese di manutenzione ordinaria;
- c) tutte le riparazioni dovute a un non corretto utilizzo dei locali o delle loro componenti, indipendentemente dal fatto che esse possano configurarsi come manutenzione ordinaria o straordinaria;
- d) tutte le incombenze e le spese relative alla pulizia dei locali e allo smaltimento dei rifiuti sanitari;

f) tutte le spese relative alle utenze (energia elettrica, riscaldamento, acqua e depurazione dei reflui, smaltimento rifiuti urbani) afferenti i locali di cui al presente accordo. A tal riguardo le spese vengono stimate in via preventiva in un importo annuale complessivo di Euro 15.000,00, che verrà liquidato in due rate semestrali anticipate di Euro 7.500,00 ciascuna entro il 31 del mese di Gennaio e il 31 del mese di Luglio, salvo conguaglio annuale sulla base di adeguata rendicontazione trasmessa da parte del comodante.

Art. 12) ONERI E SPESE A CARICO DEL COMODANTE

1) L'attivazione delle utenze relative a (energia elettrica, telefonia, internet, riscaldamento, acqua e depurazione dei reflui, smaltimento rifiuti urbani);

2) Le spese per le connessioni internet e telefoniche;

3) Gli interventi di manutenzione ordinaria;

4) Gli interventi e le spese di manutenzione straordinaria;

Detti interventi, in caso d'urgenza, potranno essere effettuati direttamente anche dal Comodatario, previa autorizzazione del Comodante.

Art. 13) DIRITTO DI ACCESSO AI LOCALI

Il Comodatario si impegna, tramite preventiva richiesta, a consentire ai dipendenti del Comodante, o suoi incaricati, l'accesso nei locali oggetto del presente contratto di comodato, per controllare lo stato di manutenzione dello stesso. Tale verifica può essere fatta in orari convenuti e non può intralciare la regolare attività del Comodatario.

Art. 14) MODIFICHE ALLE CLAUSOLE CONTRATTUALI

Ogni modifica eventualmente apportata al presente contratto di comodato dovrà, a pena di nullità, essere redatta in forma scritta. L'adozione di comportamenti contrari al presente contratto di comodato non contestati dall'altra parte saranno qualificati

come semplici atti di tolleranza e come tali non idonei a incidere né a modificare per consuetudine o desuetudine sulle clausole contrattuali redatte per iscritto.

Art. 15) DIVIETO DI CESSIONE E SUBCOMODATO

1) È fatto espresso divieto al Comodatario di cedere a terzi a qualsiasi titolo, anche parziale, il godimento dei locali senza il consenso scritto del Comodante, all'infuori dei medici convenzionati.

2) Al fine di semplificare le procedure si conviene tra le parti che per l'esercizio del subcomodato o di cessione a favore di medici convenzionati, si prescinde dall'autorizzazione formale del Comodante.

3) In caso di subcomodato o di cessione non autorizzati, il comodato sarà revocato.

Art. 16) RISOLUZIONE

Il mancato rispetto da parte del Comodatario degli obblighi assunti con la presente convenzione comporterà la sua immediata risoluzione e l'immediata restituzione dei locali, oltre al risarcimento del danno.

Art. 17) REGISTRAZIONE

Il presente contratto è soggetto a registrazione ai sensi del DPR 131/1986 s.m.i. La registrazione verrà effettuata dal Comodante con successiva richiesta di rimborso al Comodatario per la quota del 50% delle spese sostenute per la registrazione.

Art. 18) ELEZIONE DI DOMICILIO PER COMUNICAZIONI

Per le finalità di cui ai punti che precedono e per qualsiasi incombenza di legge le parti eleggono domicilio presso le rispettive sedi legali.

Art. 19) RINVIO NORMATIVO

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto si fa riferimento alle norme di contabilità pubblica, del codice civile e altre leggi vigenti in materia di comodato in quanto compatibili e applicabili.

Art. 20) FORO COMPETENTE

Le parti convengono che in caso di controversia è competente a conoscere la causa il Tribunale del Foro di Vicenza.

Art. 21) CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Nel rispetto del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR), le parti si autorizzano reciprocamente al trattamento dei dati personali in relazione ad adempimenti connessi con il rapporto di convenzione.

Letto, confermato e sottoscritto

COMUNE DI CHIUPPANO avv. Andrea Segalla

– firmato digitalmente (artt. 20, 21 e 24 del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii)

AZIENDA ULSS7 PEDEMONTANA – Il Direttore Generale Dott. Carlo Bramezza

- firmato digitalmente (artt. 20, 21 e 24 del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii)

